



## FAQ generali sui rifiuti speciali

<b>Cosa sono i rifiuti speciali?</b>	I rifiuti speciali sono i rifiuti prodotti da industrie e aziende: si differenziano rispetto ai rifiuti urbani per il fatto che non vengono gestiti dalla pubblica amministrazione sulla base di contributi fiscali, ma vengono gestiti e smaltiti da un sistema di aziende private.
<b>Come vengono distinti i rifiuti?</b>	I rifiuti, in base all'art. 184 del D.Lgs.152/06 possono essere distinti secondo l'origine in urbani e speciali. Secondo le caratteristiche di pericolosità in rifiuti pericolosi e non pericolosi. Inoltre i rifiuti urbani e speciali, pericolosi e non, a loro volta sono classificati secondo la loro destinazione finale: -Non riutilizzabili, da avviare necessariamente a smaltimento; -Riutilizzabili, da avviare a smaltimento o a recupero nei cicli produttivi, secondo i casi.
<b>Come avviene la gestione dei rifiuti speciali?</b>	La gestione dei rifiuti speciali avviene sulla base di rapporti specifici e diretti che avvengono tra i produttori di rifiuti speciali (ovvero le aziende produttrici) e i fornitori di servizi (ovvero gli impianti di smaltimento e tutti gli operatori che si occupano delle varie fasi di gestione del rifiuto: trasporto, servizio, gestione documentale, analisi, ecc.).
<b>Come sono identificati i rifiuti?</b>	I rifiuti sono identificati da un codice a 6 cifre. L'elenco dei codici identificativi (denominato C.E.R. è allegato alla parte quarta del D. Lgs 152/06) ed è articolato in 20 classi, a seconda del ciclo produttivo che ha dato origine al rifiuto. All'interno dell'elenco, alcune tipologie di rifiuti sono classificate come pericolose o non pericolose fin dall'origine, mentre per altre la pericolosità dipende dalla concentrazione di sostanze pericolose contenute; i rifiuti pericolosi sono contrassegnati nell'elenco da un asterisco.
<b>Quando va fatta l'analisi del rifiuto?</b>	L'analisi del rifiuto risulta necessaria, almeno all'atto della prima classificazione, ai fini della definizione della pericolosità del rifiuto e dovrà essere ripetuta periodicamente in relazione a variazioni di composizione del rifiuto o, in caso di nessuna variazione, con lo scopo di dimostrare la persistenza delle caratteristiche di non pericolosità.



## FAQ su registro carico e scarico

<b>Quali sono i soggetti obbligati al registro di carico e scarico?</b>	I soggetti obbligati definiti dall'art. 190 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i., come modificato alla legge n. 125/2013.
<b>I produttori di rifiuti speciali, pericolosi e non pericolosi, che conferiscono tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta sono tenuti al registro di carico e scarico?</b>	I produttori di rifiuti speciali che conferiscono tali rifiuti al servizio pubblico di raccolta, previa convenzione, sono tenuti al registro in quanto per tale obbligo non è espressamente prevista alcuna esclusione.
<b>Se un'azienda ha meno di 10 dipendenti ha l'obbligo di tenuta del registro?</b>	Hanno l'obbligo di tenere il registro anche quei produttori che non hanno più di dieci dipendenti. Essi sono invece esonerati solo dalla presentazione del MUD (modello unico di dichiarazione ambientale).
<b>Quanto costa la vidimazione del registro di carico e scarico?</b>	I costi di vidimazione consistono nei diritti di segreteria: euro 25,00 per ogni registro vidimato da versare all'atto della richiesta di vidimazione.
<b>Qual è la Camera di Commercio competente per la vidimazione dei registri di carico e scarico?</b>	La Camera di Commercio competente alla vidimazione dei registri di carico e scarico è quella della provincia in cui ha sede legale l'impresa o quella della provincia in cui è situata l'unità locale presso la quale viene tenuto il registro di carico e scarico.
<b>Se si possiede e si è attivato un registro ma non è stato vidimato, cosa fare?</b>	I registri già in uso e non vidimati non potranno più essere utilizzati dal 13 febbraio 2008, data di entrata in vigore del D. Lgs. 16/01/2008, n. 4. In tal caso le imprese dovranno: - annullare (barrando) le pagine bianche rimanenti sul registro non vidimato; - adottare un nuovo registro di carico e scarico e farlo vidimare.
<b>Il registro di carico e scarico tenuto con modalità informatiche con quale cadenza va "stampato"?</b>	Con la frequenza stabilita per le annotazioni e in qualunque momento l'autorità di controllo ne faccia richiesta.
<b>Il registro di carico e scarico tenuto con modalità informatiche con quale modalità viene "vidimato"?</b>	Nel caso di utilizzo di un registro di carico e scarico tramite procedure informatiche, al fine di accelerare le procedure di vidimazione, si suggerisce alle imprese di numerare e stampare preventivamente alla vidimazione le pagine che costituiranno il registro, tenendo conto delle seguenti indicazioni:



	<ul style="list-style-type: none"><li>- le pagine saranno numerate a cura dell'impresa dalla pagina numero X alla pagina numero Y, con <math>Y &gt; X</math>;</li><li>- le pagine così prenumerate riporteranno altresì, a cura dell'impresa e preventivamente alla vidimazione, la denominazione ed il codice fiscale dell'azienda;</li><li>- in ciascuna pagina, dovrà essere riportato l'anno a cui si riferiscono i movimenti; pertanto, l'anno sarà indicato nelle pagine al momento della scrittura dei movimenti.</li></ul>
<b>Cosa deve essere allegato al registro di carico e scarico?</b>	Ai registri di carico e scarico devono essere sempre allegati i formulari di identificazione relativi alle operazioni di trasporto dei rifiuti annotati.
<b>Nel caso di cambio di sede dell'unità locale dell'impresa si deve chiudere il registro relativo alla vecchia sede e adottarne uno nuovo?</b>	La normativa vigente nulla prevede su questo punto. Ma in considerazione della funzione del registro, tracciabilità dei flussi dei rifiuti e la riconducibilità ai soggetti che li producono e li gestiscono, è consigliabile, ogni qual volta vi sia una variazione che riguarda l'ubicazione o il codice fiscale dell'azienda, chiudere il registro esistente (relativo al vecchio soggetto) ed adottarne uno nuovo.
<b>Come va indicato il peso da verificarsi a destino?</b>	E' sempre necessario indicare la quantità di rifiuti in: Kg o litri o metri cubi, e <u>solo nei casi in cui vi sia la concreta impossibilità</u> di indicare con precisione il peso del rifiuto oggetto della registrazione, è opportuno: <ul style="list-style-type: none"><li>- indicare la quantità stimata sul registro;</li><li>- sul formulario barrare la casella per la verifica del peso a destino;</li><li>- sulla base della verifica del peso effettivo risultante dalla quarta copia del formulario si procederà a completare i dati nel registro annotando, con data e firma, la quantità in Kg nella casella "Annotazioni".</li></ul>
<b>Nel caso in cui, per la natura del rifiuto o per l'indisponibilità di un sistema di pesatura, la quantità dei rifiuti è stata annotata nell'operazione di scarico dal produttore/detentore con un valore approssimativo, come si procede?</b>	Ricevuta la quarta copia il produttore/detentore, indicherà il peso effettivo nello spazio "Annotazioni";
<b>Nel caso in cui il carico sia stato accettato per una certa quantità o respinto per intero con motivazioni, come si registra?</b>	Al rientro del carico parziale o totale il produttore/detentore indicherà la quantità respinta e quindi rientrata in impianto, nello spazio "Annotazioni".
<b>Per quanti anni va conservato il registro di carico e scarico?</b>	Il registro ed i formulari di identificazione del rifiuto devono essere custoditi per cinque anni dall'ultima annotazione.



<p><b>Nell'ipotesi di una pluralità delle violazioni come verrà calcolata la sanzione amministrativa dall'autorità di controllo?</b></p>	<p>Ai sensi dell'art. 8 della Legge 689/1981 è possibile applicare un'unica sanzione per più violazioni di una o più norme, ma solo nel caso in cui le stesse siano state commesse con un'unica azione od omissione (concorso formale di illeciti).</p> <p>In quanto ogni rifiuto prodotto o smaltito deve essere annotato nel registro di carico e scarico, ogni violazione di tale principio rappresenta una condotta a sé.</p> <p>In caso di pluralità delle violazioni la sanzione potrà essere applicata per ogni rifiuto prodotto o smaltito senza annotazione o con annotazione inesatta o incompleta, contenute nello stesso registro.</p>
<p><b>Si possono ammettere cancellature sul registro?</b></p>	<p>Sul registro, così come sui formulari di identificazione del rifiuto, non sono ammesse cancellature o abrasioni.</p>



## FAQ sul Formulario

<b>Chi deve emettere il formulario?</b>	L'emissione del formulario di identificazione spetta all'azienda produttrice/detentrica dei rifiuti oppure al trasportatore.
<b>E' obbligatorio segnare nel formulario di accompagnamento rifiuti la ragione sociale dell'intermediario?</b>	Dal momento che né il D.M. 145/98, che riporta il modello di formulario approvato, né la relativa circolare esplicativa sulla compilazione di registro e formulario del 4/8/1998 danno indicazioni in merito, diversamente a quanto accade per il registro di carico e scarico, si ritiene che tale obbligo non sussista. Laddove tuttavia il compilatore del formulario preferisca indicare anche la ragione sociale dell'intermediario, in mancanza di uno spazio preposto, questo dovrà essere inserito tra le annotazioni.
<b>Nel caso non si disponga di un sistema di pesa, è sufficiente barrare sul formulario di trasporto rifiuti la casella "peso da verificarsi a destino"?</b>	Al punto t) della circolare esplicativa 4 agosto 1998 n. GAB/DEC/812/98 viene specificato che deve essere sempre indicata la quantità dei rifiuti trasportati. Nel caso in cui quindi non si disponga di un sistema di pesa o qualora ricorrano condizioni per cui si possano verificare variazioni di peso durante il trasporto o una non precisa corrispondenza tra le quantità di rifiuti in partenza e quelle di destinazione, risulta comunque necessario indicare nel formulario un peso (anche stimato) e contrassegnare contestualmente la casella "peso da verificarsi a destino" E' invece necessario che un impianto di gestione rifiuti, che effettui anche solo attività di messa in riserva R13, provveda alla pesatura dei rifiuti in ingresso (dispositivo di pesa o accesso a pesa pubblica).
<b>Il Formulario deve essere emesso per ogni rifiuto?</b>	Si, deve essere emesso un formulario per ogni tipologia di rifiuto individuato dal codice CER e dalla descrizione.
<b>Quali sono i limiti per la restituzione della quarta copia del formulario al produttore?</b>	Trasportatori, impianti ed intermediari hanno a disposizione 90 gg lavorativi per l'invio della quarta copia del formulario al produttore.
<b>Se non arriva allo scadere dei 90 gg la quarta copia del formulario, come bisogna regolarsi?</b>	L'omessa ricezione della quarta copia del formulario di identificazione dei rifiuti va obbligatoriamente denunciata immediatamente allo scadere del terzo mese di tolleranza da parte del produttore dei rifiuti medesimi che ha operato la spedizione presso gli uffici della Provincia.
<b>Il produttore/detentore è esonerato della responsabilità dei suoi rifiuti</b>	No in entrambi i casi. Non cessa la responsabilità del produttore/detentore né al momento del conferimento



<p><b>semplicemente consegnandoli al terzo trasportatore? La responsabilità termina se arrivano all'impianto finale di destino?</b></p>	<p>del carico dei rifiuti al trasportatore né quando i propri rifiuti arrivano all'impianto di destino finale. C'è una condivisione di responsabilità nel trasporto santificata dalle firme sul formulario. La responsabilità termina quando il produttore/detentore riceve la quarta copia del formulario controfirmata dal titolare dell'impianto di destinazione finale.</p>
---	---

## FAQ sul Deposito Temporaneo

<p><b>Quali sono le tempistiche per lo smaltimento dei rifiuti pericolosi?</b></p>	<p>I rifiuti pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, a scelta del produttore, o:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-con cadenza bimestrale, ogni 3 mesi, indipendentemente dalle quantità i deposito;</li><li>-oppure (in alternativa) quando sono raggiunti i 10 mc.</li></ul> <p>In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 10 mc l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.</p>
<p><b>Quali sono le tempistiche per lo smaltimento dei rifiuti non pericolosi?</b></p>	<p>I rifiuti non pericolosi devono essere raccolti ed avviati alle operazioni di recupero o di smaltimento, a scelta del produttore, o:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>-con cadenza bimestrale, ogni 3 mesi, indipendentemente dalle quantità i deposito;</li><li>-oppure (in alternativa) quando sono raggiunti i 20 mc.</li></ul> <p>In ogni caso, allorché il quantitativo di rifiuti non superi i 20 mc l'anno, il deposito temporaneo non può avere durata superiore ad un anno.</p>
	<p>Esempio:</p> <p><u>Prima ipotesi</u>: il produttore dei rifiuti può scegliere, in base alle proprie esigenze, di conservare all'interno del luogo di produzione un quantitativo illimitato di rifiuti pericolosi provvedendo alla raccolta e all'avvio delle operazioni di raccolta e smaltimento entro il termine di tre mesi.</p> <p><u>Seconda ipotesi</u>: il produttore dei rifiuti può scegliere, in alternativa, di conservare in deposito temporaneo all'interno dell'area del luogo di produzione un quantitativo massimo di rifiuti pericolosi corrispondente a 10 mc o, nel caso di rifiuti non pericolosi, un quantitativo</p>



	<p>massimo di 20 mc per un lasso di tempo maggiore rispetto i tre mesi prescritti per la prima ipotesi. In ogni caso il termine per mantenere il deposito temporaneo, comunque, non potrà mai essere superiore ad un anno, anche qualora non si sia raggiunto il quantitativo massimo di 10 o 20 mc.</p>
<p><b>Quali sono le tempistiche del deposito temporaneo per i rifiuti sanitari?</b></p>	<p>Per i rifiuti sanitari oltre agli adempimenti gestionali obbligatori anche per i rifiuti non infetti:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- riduzione Deposito temporaneo a 5 gg o 30 gg per quantità inferiori a 200 litri,</li><li>- Registrazione del movimento di carico/scarico entro 5 gg</li><li>- trasporto all'interno di contenitori appositi a perdere indicanti «Rifiuti sanitari pericolosi a rischio infettivo».</li></ul>
<p><b>Il deposito temporaneo deve avere caratteristiche particolari ?</b></p>	<p>Il deposito temporaneo deve essere eseguito per codici CER omogenei.</p> <p>Nella gestione di un deposito temporaneo devono essere rispettate le prescrizioni relative al divieto di miscelazione di rifiuti pericolosi previsti dal D. Lgs. 152/06.</p> <p>Per il deposito temporaneo devono essere rispettate le relative norme tecniche, nonché, per i rifiuti pericolosi, le norme che disciplinano il deposito delle sostanze pericolose in essi contenute. Per ogni codice CER identificato deve essere predisposto un apposito contenitore di stoccaggio per il deposito temporaneo. Il contenitore dovrà essere scelto in modo appropriato in base al volume e al tipo di rifiuto, l'imballaggio delle sostanze pericolose deve soddisfare le condizioni richieste dal D. Lgs. 3 Febbraio 1997 n.52 e smi. (<i>Attuazione della direttiva 92/32/CEE concernente classificazione, imballaggio ed etichettatura delle sostanze pericolose</i>).</p>



## FAQ sul MUD

<b>Entro quando va presentato il MUD?</b>	La presentazione del MUD va effettuata entro il 30 aprile di ogni anno con riferimento all'anno precedente.
<b>Cosa serve per poter inviare telematicamente il MUD?</b>	Per poter inviare il MUD via telematica, il soggetto che effettua la trasmissione deve: <ul style="list-style-type: none"><li>• essersi registrato al sito <a href="http://www.mudtelematico.it">www.mudtelematico.it</a>,</li><li>• disporre di un dispositivo di firma digitale con certificato di sottoscrizione valido,</li><li>• disporre per il pagamento dei diritti di segreteria di carta di credito o di un contratto Telemaco Pay.</li></ul> <i>Attenzione: sia il dispositivo di firma digitale che lo strumento di pagamento possono essere intestati a soggetti diversi dal dichiarante o dal compilatore.</i> I soggetti dichiaranti che intendono trasmettere il MUD per via telematica, debbono essere in possesso di un dispositivo di firma digitale dotato di certificato di sottoscrizione valido al momento dell'invio, emesso da una Autorità di Certificazione.
<b>Come posso fare se ho dimenticato il nome utente per l'accesso al sito?</b>	Sul sito <a href="http://www.mudtelematico.it">www.mudtelematico.it</a> è disponibile una funzione (recupero nome utente) che consente di inserire l'indirizzo email di riferimento. Una mail di conferma verrà inviata alla casella postale specificata nel profilo utente.  Se ho dimenticato sia il nome utente che la password, dovrò prima recuperare il nome utente e poi la password.
<b>Come posso fare se ho dimenticato la password per l'accesso al sito?</b>	Sul sito <a href="http://www.mudtelematico.it">www.mudtelematico.it</a> è disponibile una funzione (recupero password) che consente di inserire l'identificatore dell'utente (Login) e l'email di riferimento. Una mail di conferma verrà inviata alla casella postale specificata nel profilo utente.
<b>Quanti MUD vanno presentati per ogni unità locale?</b>	Per ogni Unità Locale deve essere inviato un solo MUD a prescindere dal numero di comunicazioni. Il MUD, per la singola Unità Locale, è unico a prescindere dal numero di Comunicazioni che devono essere presentate: in altri termini se l'Unità Locale è tenuta a presentare sia la Comunicazione Rifiuti Speciali sia la Comunicazione Veicoli fuori uso, il MUD sarà uno solo. Il file dovrà contenere solo unità locali di competenza della medesima Camera di Commercio.





<p><b>Come si genera il file da trasmettere?</b></p>	<p>Il compilatore che utilizza il software per la compilazione delle dichiarazioni prodotto e distribuito da Unioncamere, deve generare il file, tramite la fase di esportazione, dopo aver concluso l'inserimento dei dati,</p>
<p><b>Quali controlli vengono eseguiti prima di poter spedire il MUD via telematica?</b></p>	<p>Il file viene sottoposto ad una serie di controlli per la verifica della correttezza formale. In particolare e a titolo non esaustivo, verranno verificati:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• rispondenza della struttura dati a quanto previsto dalle specifiche nel DPCM;</li><li>• presenza di tutte le informazioni previste.</li><li>• correttezza delle codifiche utilizzate (per esempio Catalogo Europeo dei Rifiuti, Classificazione ISTAT attività economiche).</li></ul> <p>Qualora il file non superi i controlli non potrà essere trasmesso, il sistema fornirà un rapporto nel quale verranno indicate le anomalie rilevate. Le anomalie si dividono in:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- ERRORE: la segnalazione indica la presenza di errori bloccanti che se non corretti impediscono la presentazione della dichiarazione.</li><li>- ATTENZIONE: la segnalazione indica la presenza di potenziali incongruenze che ogni dichiarante deve andare a verificare, sulla base delle proprie conoscenze e dei dati di origine contenuti nei registri e nei formulari, e se necessario a modificare. La presenza di queste segnalazioni non impedisce la trasmissione.</li></ul>
<p><b>Quando si firma il file?</b></p>	<p>Una volta completato il trasferimento (dal proprio sistema al server <a href="http://www.MudTelematico.it">www.MudTelematico.it</a>) e conclusi con esito positivo i controlli, il sistema presenta a video il modulo riepilogativo contenente l'elenco delle dichiarazioni contenute nel file e l'utente deve procedere a firmare digitalmente il documento. L'apposizione della firma digitale può avvenire secondo due distinte modalità: in linea o fuori linea.</p> <p>Nel caso l'utente intenda firmare in linea, dovrà semplicemente seguire le richieste del sistema ed inserire il PIN personale (codice segreto di accesso) dando l'avvio al processo di firma del documento.</p> <p>Per effettuare la firma in linea è necessario, oltre a disporre del dispositivo di firma, installare un programma di firma EcoWebSign che Ecocerved rende disponibile tramite il sito <a href="http://www.mudtelematico.it">www.mudtelematico.it</a>.</p> <p>Per firmare fuori linea si deve:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• salvare sul proprio PC il file in formato pdf contenente l'elenco riepilogativo delle dichiarazioni, aprirlo</li></ul>



	<p>utilizzando il software di firma e procedere con l'operazione di firma del documento.</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Se l'utente utilizza la smart card dovrà nel frattempo inserire la smart card nel lettore.</li><li>• L'operazione di firma consiste nel digitare il PIN personale (codice segreto di accesso) dando l'avvio al processo di firma del documento.</li><li>• Dopo qualche secondo il processo di firma è concluso e appare il messaggio "Firma completata con successo" che indica che l'operazione di firma è andata a buon fine. Il documento firmato ha conservato nome ed estensioni originali ai quali è stata aggiunta l'ulteriore estensione p7m che contraddistingue i documenti contenenti una firma digitale.</li><li>• A questo punto è necessario fare l'upload del file firmato.</li></ul>
<b>A quanto ammontano i diritti di segreteria per la presentazione del MUD on line?</b>	Generalmente i diritti di segreteria per la presentazione telematica della dichiarazione MUD sono di 10.00 Euro per ogni dichiarazione presentata, a prescindere dal numero di comunicazioni in esso contenuta.
<b>A quanto ammontano i diritti di segreteria per la presentazione del MUD su supporto cartaceo?</b>	I diritti di segreteria per la presentazione del MUD tramite la Comunicazione rifiuti semplificata su supporto cartaceo sono di 15.00, per ogni MUD.
<b>Chi sono i soggetti tenuti per la comunicazione dei rifiuti semplificata?</b>	I soli soggetti che possono presentare il Modello Unico di Dichiarazione Ambientale, su supporto cartaceo, tramite la Comunicazione Rifiuti Semplificata, sono coloro che producono, nella propria Unità Locale, non più di 7 rifiuti e che, per ogni rifiuto, utilizzano non più di 3 trasportatori e 3 destinatari finali.
<b>Come va trasmessa la comunicazione dei rifiuti semplificata?</b>	Le Comunicazioni Semplificate devono essere spedite alla Camera di Commercio competente per territorio all'interno di apposito plico sul quale devono essere riportati i dati identificativi della dichiarazione. Ogni plico deve contenere la relativa attestazione di versamento dei diritti di segreteria. La Camera di commercio competente è quella nel cui territorio ha sede l'unità locale cui la dichiarazione si riferisce. La presentazione alla Camera di commercio deve avvenire mediante spedizione postale a mezzo di raccomandata senza avviso di ricevimento.
<b>Le cartucce di toner esaurite devono essere dichiarate con la Comunicazione dei Rifiuti?</b>	Per le cartucce esauste generalmente vengono usati i seguenti codici:



	<p>-160215*componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, contenenti sostanze pericolose (pericoloso),</p> <p>-160216 componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 160215 (non pericoloso).</p> <p>Per gli scarti della produzione di toner, ad esempio le polveri di toner vanno utilizzati i seguenti codici:</p> <p>-080317* toner per stampa esauriti, contenenti sostanze pericolose;</p> <p>-080318, toner per stampa esauriti, diversi da quelli di cui alla voce 080317*.</p> <p>Se il produttore del rifiuto non dispone dell'informazione circa la pericolosità deve contattare la casa produttrice.</p> <p>In caso di smaltimento dell'intera stampante RAEE il toner non va rimosso e smaltito con l'apparecchiatura obsoleta. Quindi l'obbligo di presentazione della Comunicazione Rifiuti è legato alla tipologia di rifiuto (pericoloso o non pericoloso) e agli obblighi generali in capo al produttore.</p>
<p><b>I rifiuti prodotti dalle navi e da queste consegnate nei porti devono essere dichiarati con la Comunicazione Rifiuti?</b></p>	<p>L'obbligo di presentazione della Comunicazione Rifiuti e della tenuta del registro di carico e scarico relativamente ai rifiuti prodotti dalle navi e da queste consegnati nei porti è posto in capo al gestore dell'impianto portuale di raccolta e del servizio di raccolta.</p>
<p><b>Come deve essere compilata la Comunicazione Rifiuti nel caso in cui, nel corso dell'anno, il dichiarante abbia annotato un carico con un peso in partenza diverso da quello verificato a destino?</b></p>	<p>Il dichiarante deve indicare il peso verificato dall'impianto che deriverà dalla indicazione apposta sul formulario e dalle annotazioni al registro. Un peso diverso da quello verificato no sarebbe conforme a quanto prodotto e smaltito/recuperato.</p>